



## Procura della Repubblica di Matera

Oggetto: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di Matera per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

### Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016 il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visto l'art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano così scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l'istituzione presso l'Anac dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dove possono iscriversi soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che l'Anac dovrà definire con apposite linee guida da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, con previsione che "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, si applica l'art. 216, comma 12";

Viste le Linee Guida Anac n. 5, concernenti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

Visto l'art. 216, c. 12 del d. lgs. 50/2016 il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la delibera del Consiglio dell' Anac n. 648 del 18/07/2018 "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari" la quale prevede che:

- (punto 16) ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo è operativo dal 10 settembre 2018;
- (punto 17) ai fini dell'estrazione degli esperti, l'albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedevano termini di scadenza della

presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici;

Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, con valenza transitoria, fino alla data del 14/01/2019, che possano essere utilizzati da questa Stazione appaltante nell'ambito di procedura di scelta delle commissioni giudicatrici:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, e per quelli che non presentano particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

Tutto ciò considerato e ritenuto

### **Delibera**

l'adozione della disciplina a valenza transitoria delle seguenti regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici interne, che sarà applicabile dalla data del presente atto fino al 14/01/2019, ossia fino all'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici:

#### **Articolo 1 – Campo di applicazione**

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente;

- Di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35,
- Di quelli che non presentano particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione

#### **Articolo 2 – Validità temporale**

I presenti criteri si applicano in via transitoria, dalla data del provvedimento di approvazione degli stessi ed hanno efficacia **fino al 14/01/2019**, ossia fino all'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla delibera Anac n. 648 del 18/07/2018, "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari"

#### **Articolo 3 – Nomina della Commissione**

1. Il Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante Procura della Repubblica di Matera, nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su richiesta del RUP, ai sensi delle linee Guida ANAC n. 3 (paragrafo 8.1, lett. d).

2. Il Procuratore della Repubblica si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di segretario verbalizzante.

#### **Articolo 4 – Composizione della commissione**

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La commissione, ex art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, fino all'adozione e applicazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016, può essere costituita integralmente da personale dipendente interno della Procura della Repubblica di Matera ovvero può essere costituita da uno o più membri esterni appartenenti al personale dipendente di altri uffici giudiziari, previa autorizzazione dei rispettivi capi Ufficio o dirigenti.

Ad uno dei componenti la Commissione vengono anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

2. I componenti sono individuati:

- a) il presidente, tra i magistrati o il personale dirigente;
- b) i commissari diversi dal presidente e il segretario, tra i magistrati, il personale dirigente e quello appartenente alla III Area.

#### **Articolo 5 – Selezione e requisiti dei componenti**

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note a questa Procura e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore della Repubblica di Matera, competente anche alla stipula del relativo contratto di affidamento nel rispetto del principio di rotazione e compatibilmente con la presenza in servizio di personale con qualifica idonea.

Per l'assunzione dell'incarico è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5, 6 e 9 del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, prima della costituzione formale della Commissione.

#### **Articolo 6 – Ambito di attività della Commissione**

La prima fase delle operazioni di gara, relativa all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa (Busta A) è gestita dal Rup e dalla Commissione giudicatrice. La prima fase della procedura si esplica come segue:

- In seduta pubblica: il Rup provvede alla verifica del contenuto e completezza della documentazione amministrativa pervenuta
- In una o più sedute riservate: il rup provvede all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo procedimento (eventuale soccorso istruttorio), alla redazione di apposito verbale delle attività svolte con consegna atti

alla Commissione giudicatrice per l'adozione di provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara .

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame ed alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- In seduta pubblica per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta (busta B);
- In una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica di gestione del relativo procedimento sino all'ammissione (o esclusione) delle offerte alla fase successiva, con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- In seduta pubblica: per l'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;
- In una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016

Ai componenti delle commissioni giudicatrici appartenenti al personale dipendente degli uffici giudiziari non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Matera, 29/11/2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Pietro Argentino

